

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 09/01/2026

FATTO

Con ricorso del 31.05.2025 il ricorrente riferisce di essere stato oggetto di segnalazioni presso I SIC da parte dall'intermediario resistente senza ricevere alcun preavviso di iscrizione. Chiede, pertanto, la cancellazione delle segnalazioni illegittime.

Con le controdeduzioni, l'intermediario precisa che in data 06.02.2020 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo. Nelle more del rapporto il ricorrente si rendeva inadempiente alle obbligazioni di pagamento di talchè inviava in data 14/09/2021, 10/11/2021, 22/06/2021 e 17/03/2023, a mezzo "T-Notice", i preavvisi di imminente segnalazione sui Sistemi di Informazione Creditizia. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene la lamentata illegittimità di segnalazioni negative in SIC, relative ad un prestito personale per mancato invio del preavviso; di contro non è contestata la legittimità sostanziale delle segnalazioni.

La funzione del preavviso è quella di rendere edotto l'interessato delle conseguenze dell'inadempimento, dandogli la possibilità di sanarlo prima che si proceda all'iscrizione nelle banche dati creditizie e deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione.

L'obbligo di preavviso sussiste in caso di segnalazione riguardante persone fisiche, siano esse consumatori o non consumatori.

Il Collegio di Coordinamento con decisione n. 4632 del 2023 ha precisato che *"...l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista..."*.

Dalle visure allegate invero dall'intermediario emerge che in CRIF alla data del 7.4.2025 (ultimo aggiornamento), risultavano segnalate "insolvenze" da aprile 2022, con numero massimo di rate insolute: 19 e numero mesi massimo insoluti: 1. Il contratto risulta estinto in data 25.7.2023 e la visibilità risulta al momento sospesa – ossia disponibile solo per l'istituto segnalante.

In_CTC _alla data del 28.2.2025 (ultimo aggiornamento), risultavano segnalati “ritardi di pagamento” a partire da aprile 2022, con numero massimo di rate impagate: 20; il contratto risulta estinto con chiusura ‘saldo e stralcio’.

L’intermediario produce un preavviso di segnalazione datato 10.11.2021, che risulta il più prossimo alla prima segnalazione (aprile 2022) fra tutti quelli inviati (22/06/2021, 14/09/2021, 10/11/2021, nonché 17/03/2023, successivo alla prima segnalazione).

Tale missiva risulta essere stata inviata tramite sistema T-notice ed è stata ricevuta dal ricorrente in data 11.11.2021 all’indirizzo email (ordinario) indicato in contratto.

Tale modalità di comunicazione è espressamente prevista all’art. 19 del contratto.

In relazione all’idoneità del sistema T-notice a garantire la ricezione delle comunicazioni, si rileva che secondo quanto riportato sul sito web della società postale, il sistema T-notice consente che l’email inviata tramite questo servizio sia equiparata ad una raccomandata elettronica con valore legale. In effetti, la schermata allegata dall’intermediario riporta data e ora della ricezione della missiva. Il sistema in oggetto, infatti, deve essere ritenuto astrattamente idoneo a comprovare la ricezione del preavviso, benché inviato tramite un indirizzo di posta elettronica ordinaria del cliente, in considerazione della attestazione di avvenuta consegna (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 23402/2021; Collegio di Bari, decisione n. 7173/2023).

Senonchè la missiva del 10.11.2021 (come quelle precedentemente inviate) appare troppo risalente rispetto alla prima segnalazione avvenuta ad aprile 2022, così non assolvendo l’obbligo informativo relativo alla “imminente” segnalazione.

Per tale ragione, il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente alle segnalazioni effettuate antecedentemente al 17 marzo 2023 data a cui risale il Preavviso da ultimo inviato e ricevuto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità delle segnalazioni antecedenti al 17 marzo 2023 e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE